



Comune di Saracena



Città di Castrovillari

CONVENZIONE

per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art.33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in 1. n.89/2014).

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese di **Febbraio**, presso la sede del Comune di Castrovillari:

TRA

il Comune di **Castrovillari**, con sede legale in Castrovillari, Piazza Vittorio Emanuele II, codice fiscale **83000330783** legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. **Domenico LO POLITO**, nato a Castrovillari il 19 Maggio 1966, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.50 del 21 Dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **Saracena**, con sede legale in Saracena, Via C. Pisacane n.4, Partita Iva 01258050788 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore On.le **Mario Albino GAGLIARDI**, nato a Saracena il 26 Ottobre 1949, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.52 del 29 Dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in 1. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

- a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del lo stesso decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

- b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- * numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art.30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- * la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- * tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

- da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

- dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti

partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

– l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

il Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2015, tra l'altro, ritiene opportuno richiamare e ribadire il criterio generale già enunciato nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, in base al quale il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le modalità di conduzione dello stesso, deve essere realizzato nell'ambito delle convenzioni; infatti, l'atto con il quale i comuni si aggregano al fine di procedere congiuntamente all'aggiudicazione degli appalti è lo strumento più adatto non solo «.....ad individuare la struttura o l'ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento.»

Pertanto, si invitano tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'art. 33, comma 3-bis, che intendono realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni.

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di Castrovillari e Saracena hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

- a) deliberazione n.50 del 21 Dicembre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Castrovillari, esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n.52 del 29 Dicembre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Saracena, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della

funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:
 - a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n.163/2006;
 - c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n.163/2006;
 - d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n.163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
 - e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso

Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;

- f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
- c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art.30 del d.lgs. n.267/2000 come ente capofila il Comune di Castrovillari la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.
 2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di Castrovillari, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
 3. Il Comune di Castrovillari istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.
 4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
 5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.
 6. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Castrovillari per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).
- 6.1. singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di anni 3 (tre) dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni

e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.
4. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;
 - a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
 - a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
 - a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
 - a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
 - b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
- b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del *prezzo* più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - b.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
 - b.3.9.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
 - c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.
2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.
 3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.
 4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'ente capofila operante come Centrale

unica di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

5. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
 - b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
 - c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.
2. Ogni Comune associato comunica all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
 - a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
 - b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.
4. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.
5. Ai fini di cui al precedente comma 4 l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può:
 - a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre

su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;

- b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
- c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

- a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs.n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;
- a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
- a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
- a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs.n.163/2006;
- a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla

programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n.207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.

Art. 7

(Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse

all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.
3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.
4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:
 - a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
 - b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
 - c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
 - d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
 - e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in 1. n. 164/2014.
5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 8

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
 - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono,

in accordo con l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
- b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in 1. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione / Provincia Autonoma di riferimento.
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione / Provincia Autonoma di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in 1. n. 114/2014.
2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.
3. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in 1. n. 114/2014.
4. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000

euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila individuato come Centrale unica di committenza.

5. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.
6. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.

Art. 11

(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.
2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 2 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.
3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:
 - a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991 e della legge regionale n.33/2012, nonché dalla legge n.383/2000, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
 - b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
 - c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.
4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli Comuni associati alla convenzione aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.
5. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza secondo le modalità specificate al precedente

art. 10 per i Comuni associati aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 12

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della presente convenzione.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 13

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:
 - a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;
 - b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
 - c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
 - d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 14

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 15

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.
3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III

Organizzazione

Articolo 16

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. la struttura organizzativa individuato/a dall'ente capofila come Centrale unica di

committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Castrovillari (comune presso il quale è costituito individuato quale ente capofila).

2. Il Comune presso il quale ha sede l'ente capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:
 - a) approva specifiche disposizioni regolamentari/integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
 - b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.
3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n.267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato una soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede l'ente capofila.
9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila.
10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:
 - a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
 - b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.
11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 17

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
 - a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
 - a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
 - a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
 - a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;
 - a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);

b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento sono assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 18

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza - ruolo e competenze)

1. Il Comune presso il quale ha sede l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente / ad un Responsabile di servizio - funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:
 - a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;
 - a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
 - a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;
 - a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
 - a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle

procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;

b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando, in questo secondo caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 17;

b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n.163/2006;

b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;

b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di

committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;

c.3.)eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.

Art. 19

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni - Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n.163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del d.P.R. n.207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n.163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;
 - c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
 - g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.
4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal

d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n.163/2006 e dal d.P.R. n.207/2010;
- c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n.207/2010;
- d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
- f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
- h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:

- a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
- b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:

b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n.207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della

procedura di acquisizione;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.
7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune presso cui opera l'ente capofila.
8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 20

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
 - a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del d.P.R. n.207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
 - b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
 - c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
 - e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in

relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

- f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG
 - g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n.163/2006;
 - h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
 - i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art.10 del d.lgs. n.163/2006 e dalle disposizioni del d.P.r. n.207/2010;
 - l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;
 - m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 21

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base all'art. 18 della presente convenzione.
2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:
 - a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 17 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;

- b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;
 - c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n.241/1990;
 - d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice oppure, qualora sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina un Dirigente o un funzionario apicale tra quelli operanti presso la stessa Centrale di committenza, in base all'individuazione effettuata dai singoli Comuni associati ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione.
4. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.

Capo IV

Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 22

(Forme di consultazione tra i Comuni associati)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

Art. 23

(Definizione delle intese)

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.
2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 2.

Capo V
Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 24
(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente designato come capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuato/a come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti:
 - a) utilizzo temporaneo secondo le esigenze degli Enti;
4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le spese per il personale della struttura organizzativa operante come Centrale sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale unica di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
 - b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale unica di committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.
5. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc);
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc);
 - c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici

servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc).

6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune presso il quale ha sede l'ente capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta;
8. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
9. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali.
11. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede l'ente capofila.
12. Il Responsabile struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 25 **(Risorse strumentali)**

1. Il Comune presso il quale ha sede l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 26 **(Riservatezza)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n.196/2003.
2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 27 **(Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 28 **(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali)**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è

sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 18, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 29

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n.163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 30

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 31
(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciogliono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 32
(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 33
(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il 26 Febbraio 2016

Per il Comune di Castrovillari
Il Sindaco – **Avv. Domenico LO POLITO**

Per il Comune di Saracena
Il Sindaco – **On.le Mario Albino GAGLIARDI**